

**REGOLAMENTO
DELLE INDENNITA'
E DEI RIMBORSI SPESE**

COLLEGIO PROFESSIONALE DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI ROMA

IL CONSIGLIO

APPROVA

il Regolamento delle Indennità e dei Rimborsi del Collegio Provinciale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati della Provincia di Roma.

Art. 1 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si assumono le seguenti definizioni:

Attività - le attività relative alle funzioni istituzionali dell'Ufficio di Presidenza, del Consiglio Provinciale e del Collegio dei Revisori dei Conti, svolte nell'interesse del Collegio Provinciale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati, previste dalla legge e dai regolamenti nonché in esecuzione di delibere del Consiglio e/o deleghe del Presidente,

Indennità - compenso per l'attività svolta.

Rimborsi - spese effettuate dai Consiglieri e/o da altri componenti nello svolgimento delle attività relative alle funzioni istituzionali.

Autorizzazione - l'autorizzazione del Presidente nei casi previsti dal regolamento.

Art. 2 - Finalità

Il presente regolamento disciplina le indennità ed i rimborsi per lo svolgimento delle Attività da parte dei Consiglieri del Consiglio, dei Componenti di Commissioni, dei Revisori dei Conti, nell'interesse del Collegio Provinciale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati.

Art. 3 - Attività Istituzionali

Le attività istituzionali dei Consiglieri per le quali sono riconosciute le indennità ed i rimborsi spese sono le seguenti:

1. partecipazione alle sedute del Consiglio;
2. partecipazione alle sedute dell'Ufficio di Presidenza;
3. svolgimento di attività istituzionali, amministrative e tecniche per il funzionamento degli uffici e la predisposizione di documentazioni, fascicoli e carteggi;
4. partecipazione a Riunioni e/o Incontri Istituzionali;
5. partecipazione a Congressi, Convegni e/o Seminari;
6. partecipazione a Commissioni e/o Gruppi di Lavoro e/o di Studio ad organismi pubblici e/o privati;

Le attività di cui ai punti 3, 4 e 5 salvo che non rientrino nelle attività espressamente delegate dal Consiglio devono essere obbligatoriamente autorizzata dal Presidente o da suo delegato e devono essere autocertificate su apposito modulo.

Art. 4 - Autorizzazione

Solo dopo preventiva autorizzazione ricevuta, il Consigliere può partecipare all'evento di cui all'articolo 3, punti 3, 4 e 5.

Nel caso di utilizzo di autoveicolo di proprietà per l'utilizzo fuori provincia di residenza, occorre segnalarne l'uso specificando modello e targa ai fini del calcolo della presumibile percorrenza chilometrica e quindi poter accedere al rimborso.

Art. 5 - Indennità Giornaliera

Per lo svolgimento delle attività di Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere, Consigliere e Revisore dei Conti è prevista un'indennità di presenza giornaliera pari a € 50,00 (Euro cinquanta/00) oltre ad oneri di legge.

COLLEGIO PROFESSIONALE DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI ROMA

Premesso che l'attività del Consiglio e del Collegio dei Revisori dei Conti viene svolta con l'impegno che il ruolo richiede le indennità saranno liquidate secondo le esigenze di cassa del Collegio e sia l'indennità che i rimborsi delle spese anticipate, dovranno obbligatoriamente essere fatturati come di seguito precisato: le fatture possono essere emesse mensilmente, bimestralmente, o trimestralmente ed inviate all'Amministrazione del Collegio.

Per esigenze gestionali e di Bilancio (termine ultimo per le variazioni mese di novembre), tutte le indennità ed i rimborsi antecedenti il 30 ottobre vanno obbligatoriamente notulata (proforma) o fatturate entro tale data.

I mesi di novembre e di dicembre, andranno fatturati entro il 31 dicembre.

Per le attività svolte da altri componenti che non siano i Consiglieri, è prevista una indennità di presenza giornaliera pari al 50% di € € 50,00 (Euro cinquanta/00) pari ad € 25, (venticinque/50) nonché l'eventuale rimborso spese a pie di lista con le modalità previste dalle normative vigenti.

Il rimborso potrà avvenire solo dopo presentazione della richiesta corredata di prospetto analitico dei documenti originali presentati.

La richiesta di rimborso spese, per tali funzioni dovrà essere presentata trimestralmente o semestralmente, così come previsto dall'autorizzazione del Presidente, e dovrà essere comunicata entro e non oltre il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento, fatta eccezione per quarto trimestre e/o il secondo semestre dell'anno, in cui il termine perentorio è stabilito entro e non oltre il 15 del mese di dicembre.

La mancata presentazione delle fatture di cui all'art. 5 che precede, per i Consiglieri e delle richieste di rimborso da altri componenti nelle Commissioni e/o gruppi di Lavoro non facente parte del Consiglio nei tempi previsti dal comma precedente, fa insindacabilmente decadere il diritto alla indennità e al rimborso.

Art. 6 - Indennità di carica annuale

L'indennità spetta ad ogni membro del Consiglio Provinciale per la durata della legislatura e del Collegio dei Revisori dei Conti per la durata del mandato e per la funzione e le attività svolte nell'ambito dell'assolvimento delle funzioni attribuite dalle norme di legge e dai regolamenti attuativi.

Non sono per il momento previste le indennità di carica annuali.

Art. 7 - Imputazione della spesa

Nel bilancio preventivo annuale devono essere previsti i capitoli di spesa delle indennità e dei rimborsi suddivisi per membri del Consiglio e rimborsi per altri componenti.

Art. 8 - Ammissibilità e determinazione dei rimborsi spese

Per le attività vengono rimborsate esclusivamente le spese sostenute e documentate per vitto alloggio e per i trasferimenti.

Il rimborso delle spese potrà avvenire solo dopo la presentazione della richiesta, corredata di prospetto analitico dei documenti originali presentati.

Ai fini dei rimborsi spese possono essere utilizzati i seguenti mezzi di trasporto: spese effettivamente sostenute per l'uso:

- del treno;
- del mezzo aereo;
- dei mezzi pubblici urbani ed extraurbani;
- dell'autovettura di proprietà per il cui utilizzo è previsto un rimborso di importo pari ad € 0,40 (centesimi quaranta) omnicomprendivo, mentre per i tagliandi autostradali e le spese di parcheggio, previa esibizione di regolare ricevuta. Il rimborso delle spese del taxi, è

COLLEGIO PROFESSIONALE DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI ROMA

effettuato sulla base della ricevuta originale rilasciata dal conducente, in cui devono essere indicati sigla del mezzo, luogo, data, percorso ed importo corrisposto.

Spese di alloggio - possono essere rimborsate le spese di alloggio nel limite massimo di € 70,00 (settanta/00) per notte. Deroghe a tale limite devono essere richieste, corredate di motivazione e autorizzate.

Spese di vitto - possono essere rimborsate i pasti nel limite massimo di €40,00 (quaranta/00) complessivi al giorno.

Tutte le ricevute / fatture devono essere intestate al Collegio Provinciale Periti Agrari e Periti Agrari Laureati, e verranno rimborsate a piè di lista, esenti da IVA a norma dell'art. 15 D.P.R. 633/72, diversamente, qualora siano intestate al Consigliere e/o al Revisore e/o ai componenti delle Commissioni, dovranno essere assoggettate ad I.V.A. e fatturate e, saranno deducibili come e per legge.

Non verranno prese in considerazione, e quindi non rimborsate, le spese non documentate.

I membri del Consiglio e altri componenti devono individuare la soluzione dignitosa e meno onerosa.

Si fa appello alla professionalità dei Signori Consiglieri affinché tengano conto di dette disposizioni, individuando sempre, compatibilmente con le esigenze di ognuno, la soluzione meno onerosa.

Art. 9 - Disposizioni finali

Premesso che l'attività del Consiglio e del Collegio dei Revisori dei Conti viene svolta con l'impegno che il ruolo richiede le indennità saranno liquidate secondo le esigenze di cassa del Collegio.

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione della delibera del Consiglio.